

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DELL'11 NOVEMBRE 2014, N. 175

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7
“NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA
DELL'EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA”



Art. 1*(Modifica all'articolo 17 della l.r. 7/1995)*

1. Prima del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), è inserito il seguente:

“01. Gli ambiti territoriali di caccia sono strutture associative di diritto privato che perseguono finalità di interesse pubblico e operano nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza. Quali organismi tecnico-operativi sono dotati di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria nei limiti stabiliti dalla presente legge e dagli atti programmatici e amministrativi della Regione e delle Province. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dagli statuti degli ambiti si applicano le disposizioni del Libro I, Titolo II, del codice civile anche ai fini del riconoscimento della personalità giuridica.”.

Art. 2*(Modifica all'articolo 39 della l.r. 7/1995)*

1. Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 7/1995 dopo le parole: “per la maggior parte di neve” sono aggiunte le seguenti: “ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati, secondo le disposizioni adottate dalla Giunta regionale”.

IL PRESIDENTE DI TURNO
(Giacomo Bugaro)

